



MARZO 2024

PACECO S.R.L.

IMPIANTO EOLICO “PACECO WIND”

LOCALITÀ LA PERGOLA

**COMUNE di PACECO (TP), MISILISCEMI (TP) e
TRAPANI (TP)**

Marcontano

ELABORATI AMBIENTALI

ELABORATO R10

RELAZIONE DI RISCONTRO

Progettista

Ing. Laura Maria Conti – Ordine Ing. Prov. Pavia n. 1726

Coordinamento

Eleonora Lamanna

Matteo Lana

Lorenzo Griso

Francesca Casero

Codice elaborato

2995_5531_PAC_SIA_R10_Rev0_RELAZIONE DI RISCONTRO.docx

Memorandum delle revisioni

Cod. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
2995_5531_PAC_SIA_R10_Rev0_RELAZIONE DI RISCONTRO.docx	03/2024	Prima emissione	G.d.L.	E.Lamanna	A.Angeloni

Gruppo di lavoro

Nome e cognome	Ruolo nel gruppo di lavoro	N° ordine
Laura Conti	Direttore Tecnico - Progettista	Ord. Ing. Prov. PV n. 1726
Corrado Pluchino	Responsabile Tecnico Operativo	Ord. Ing. Prov. MI n. A27174
Eleonora Lamanna	Coordinamento Generale, Progettazione, Studio Ambientale, Studi Specialistici	
Matteo Lana	Coordinamento Progettazione Civile	
Riccardo Festante	Coordinamento Progettazione Elettrica	
Lorenzo Griso	Coordinamento Dati Territoriali – Senior GIS Expert	
Ali Basharзад	Ingegnere Civile - Progettazione civile e viabilità	Ord. Ing. Prov. PV n. 2301
Mauro Aires	Ingegnere Civile – Progettazione Strutture	Ord. Ing. Prov. Torino – n. 9588
Vincenzo Ferrante	Ingegnere Civile – Progettazione Strutture	
Andrea Amantia	Geologo - Progettazione Civile	
Filippo Di Pietra	Geologo	Ord. Reg. Sicilia - n. 3362 sez. A
Fabio Lassini	Ingegnere Civile Ambientale – Progettazione Civile	Ord. Ing. Prov. MI n. A29719
Marco Iannotti	Ingegnere Civile Idraulico - Progettazione Civile	
Carla Marcis	Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio, Tecnico competente in acustica	Ord. Ing. Prov. CA n. 6664 – Sez. A ENTECA n. 4200

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156

Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com





Lia Buvoli	Biologa – Esperto GIS – Esperto Ambientale	
Elena Comi	Biologa – Esperto GIS – Esperto Ambientale	Ord. Nazionale Biologi n. 060746 Sez. A
Sara Zucca	Architetto – Esperto GIS – Esperto Ambientale	
Andrea Mastio	Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio – Esperto Ambientale Junior	
Andrea Delussu	Ingegnere Elettrico – Progettazione Elettrica	
Matthew Piscedda	Esperto in Discipline Elettriche	
Francesca Casero	Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior	
Simone Demonti	Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior	
Alessia Papeti	Esperto Ambientale – Geologo - GIS Junior	
Ricardo Coronati	Geourbanista – Pianificatore junior	
Fabio Bonelli	Esperto Ambientale - Naturalista	
Davide Molinetti	Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior	
Laura Lodi	Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio – Esperto Ambientale Junior	
Elide Moneta	Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior	
Roberto Camera	Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior	

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156
Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com





INDICE

1. PREMESSA	4
1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO	6
2. PARERE C.T.S. N. 725/2023 DEL 22/12/2023.....	6

RELAZIONI

- 2995_5531_PAC_SIA_R07_Rev1_VINCAS
- 2995_5531_PAC_AMM_DA10_Rev0_COPIA CONTRATTI
- 2995_5531_PAC_PFTE_R02_Rev1_PPE-DESCRITTIVO

ELABORATI GRAFICI

- 2995_5531_PAC_SIA_T01_Rev0_CAVE ATTIVE
- 2995_5531_PAC_SIA_T02.1_Rev0_PUNTI MONITORAGGIO - VEGETAZIONE
- 2995_5531_PAC_SIA_T02.2_Rev0_PUNTI MONITORAGGIO - RUMORE
- 2995_5531_PAC_SIA_T02.3_Rev0_PUNTI MONITORAGGIO - FAUNA
- 2995_5531_PAC_SIA_T03_Rev0_LAYOUT DI CONFRONTO
- 2995_5531_PAC_SIA_T04_Rev0_COROGRAFIA SU CTR OPERE DI RETE
- 2995_5531_PAC_PFTE_R02_T01_Rev1_PPE-GRAFICO
- 2995_5531_PAC_PFTE_T10.16_Rev0_PAC16-PLANIMETRIE
- 2995_5531_PAC_PFTE_T11.16_Rev0_PAC16-PROFILO LONGITUDINALE
- 2995_5531_PAC_PFTE_T12.16_Rev0_PAC16-SEZIONI TRASVERSALI PIAZZOLA
- 2995_5531_PAC_PFTE_T13.16_Rev0_PAC16-SEZIONI TRASVERSALI VIABILITA'

1. PREMESSA

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un nuovo Parco Eolico della potenza complessiva di **108 MW**, che prevede l'installazione di **n. 15 aerogeneratori da 7,2 MW** con relative opere di connessione da installarsi nel territorio comunale di Paceco, Misiliscemi e Trapani, nel territorio provinciale di Trapani.

La Società Proponente è la Paceco S.R.L., con sede legale in Via Carlo Angelo Fumagalli 6, 20143 Milano (MI).

Tale opera si inserisce nel quadro istituzionale di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" le cui finalità sono:

- promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali;
- concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;
- favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

La Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) elaborata, prevede che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 220 kV con una nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) a 220/36 kV della RTN, da inserire in entra - esce sulla linea RTN a 220 kV "Fulgatore - Partanna", previa:

- realizzazione del nuovo elettrodotto RTN 220 kV "Fulgatore – Partinico", di cui al Piano di Sviluppo Terna;
- realizzazione di un nuovo elettrodotto RTN a 220 kV di collegamento della suddetta stazione con la stazione 220/150 kV di Fulgatore, previo ampliamento della stessa;
- realizzazione di un nuovo elettrodotto RTN a 220 kV di collegamento della suddetta stazione a 220kV con la stazione 220 kV di Partanna, previo ampliamento della stessa.

Nel suo complesso il parco di progetto sarà composto da:

- N° 15 aerogeneratori della potenza nominale di 7,2 MW ciascuno;
- dalla viabilità di servizio interna realizzata in parte ex-novo e in parte adeguando strade comunali e/o agricole esistenti;
- dalle opere di regimentazione delle acque meteoriche
- dalle opere di collegamento alla rete elettrica
- dalla viabilità di servizio interna;
- dalle reti tecnologiche per il controllo del parco e dalle opere di regimentazione delle acque meteoriche;
- dalle reti tecnologiche per il controllo del parco

Il presente documento costituisce la **Relazione di Riscontro** in risposta alle richieste di integrazioni pervenute dal MASE - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con prot. n. 0011478 del 22/01/2024 e dal Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana con nota prot. 4062 del 22/01/2024 (parere tecnico n. 725/2023 del 22/12/2023 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni Ambientali).

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO

Il parco eolico in progetto si estende nella provincia di Trapani e prevede l'installazione di n. 15 aerogeneratori territorialmente così collocati:

- n. 2 aerogeneratori nel comune di Misiliscemi (PAC03, PAC10);
- n. 6 aerogeneratori nel comune di Paceco (PAC01, PAC02, PAC06, PAC7, PAC11, PAC16);
- n. 7 aerogeneratori nel comune di Trapani (PAC04, PAC14, PAC12, PAC08, PAC09, PAC13, PAC15);

mentre le opere di connessione sono collocate nei comuni di Paceco, Misiliscemi e Trapani, sempre nel territorio provinciale di Trapani (Figura 1.1).




Figura 1.1: Localizzazione a scala regionale, provinciale e comunale dell'impianto proposto.

Rispetto al layout originale trasmesso in prima istanza in data 15/09/2023 e acquisito con nota al prot. MASE_148424 in data 19/09/2023, è stata attuata la seguente modifica: l'aerogeneratore PAC05 è stato sostituito dall'aerogeneratore PAC16, alle seguenti coordinate:

Tabella 1.1: Comparazione coordinate PAC05 e PAC16

COORDINATE ORIGINALI PAC05	NUOVE COORDINATE PAC16
12,60092 E 37,94885 N	12,599988 E 37,949765 N

Per un confronto grafico tra il layout originale di progetto e il nuovo layout si rimanda all'elaborato: **2995_5531_PAC_SIA_T03_Rev0_LAYOUT DI CONFRONTO**.

A tal proposito sono stati prodotti e/o aggiornati i seguenti elaborati che annullano e sostituiscono gli elaborati trasmessi in prima istanza, di cui alla Tabella 1.2 sotto:

Tabella 1.2: confronto tra gli elaborati trasmessi in prima istanza e/o sostituiti nuovi

CODICE NUOVO ELABORATO	CODICE ELABORATO SOSTITUITO
2995_5531_PAC_PFTE_R02_Rev1_PPE-DESCRITTIVO	2995_5531_PAC_PFTE_R02_Rev0_PPE-DESCRITTIVO
2995_5531_PAC_PFTE_R02_T01_Rev1_PPE-GRAFICO	2995_5531_PAC_PFTE_R02_T01_Rev0_PPE-GRAFICO
2995_5531_PAC_PFTE_T10.16_Rev0_PAC16-PLANIMETRIE	2995_5531_PAC_PFTE_T10.5_Rev0_PAC05-PLANIMETRIE
2995_5531_PAC_PFTE_T11.16_Rev0_PAC16-PROFILO LONGITUDINALE	2995_5531_PAC_PFTE_T11.5_Rev0_PAC05-PROFILO LONGITUDINALE
2995_5531_PAC_PFTE_T12.16_Rev0_PAC16-SEZIONI TRASVERSALI PIAZZOLA	2995_5531_PAC_PFTE_T12.5_Rev0_PAC05-SEZIONI TRASVERSALI PIAZZOLA
2995_5531_PAC_PFTE_T13.16_Rev0_PAC16-SEZIONI TRASVERSALI VIABILITA'	2995_5531_PAC_PFTE_T13.5_Rev0_PAC05-SEZIONI TRASVERSALI VIABILITA'


È stato inoltre prodotto l'elaborato grafico **2995_5531_PAC_SIA_T04_Rev0_COROGRAFIA SU CTR OPERE DI RETE** raffigurante le opere di rete del Capofila per la connessione alla rete elettrica.

Le coordinate degli aerogeneratori previsti sono riportate in Tabella 1.3.













Tabella 1.3: Coordinate aerogeneratori in Gradi Decimali.

WTG	WGS 1984 UTM ZONE 33N	
	LONGITUDINE E	LATITUDINE N
PAC01	12,60529	37,92548
PAC02	12,58898	37,94689
PAC03	12,58609	37,93313
PAC04	12,61505	37,93346
PAC06	12,59752	37,94419
PAC07	12,61202	37,94899
PAC08	12,64631	37,93719
PAC09	12,65913	37,92763
PAC10	12,58992	37,92213
PAC11	12,62683	37,95335
PAC12	12,65120	37,94827
PAC13	12,64398	37,91901
PAC14	12,64180	37,94794
PAC15	12,65794	37,91794
PAC16	12,599988	37,949765

L'accesso al sito avverrà mediante strade pubbliche esistenti a carattere nazionale e provinciale partendo dal vicino porto di Trapani, per poi percorrere le principali strade statali del territorio fino ad arrivare all'area di progetto (Figura 1.2).



LEGENDA

-  Aerogeneratore di progetto
-  Piazzola definitiva
-  Piazzola temporanea
-  Area di deposito temporaneo
-  Viabilità di nuova realizzazione
-  Viabilità esistente da adeguare
-  Viabilità esistente
-  Cavidotto interrato di connessione
-  Cabina di smistamento Ovest
-  Cabina di smistamento Est
-  Sottostazione Elettrica Utente (SSEU)
- Limiti amministrativi**
-  Province
-  Comuni




Figura 1.2: Inquadramento della viabilità di progetto

2. PARERE C.T.S. N. 725/2023 DEL 22/12/2023

“non è stato prodotto elaborato piano cave onde poter verificare possibili interferenze del progetto con le cave attive limitandosi il proponente a descrivere la compatibilità dell'intervento all'interno del Sia allegando elaborato grafico.”

I Piani Regionali dei Materiali da Cava (P. RE.MA. C.) e dei Materiali Lapidari di Pregio (P. RE.MA. L.P.) della Regione Sicilia sono stati approvati con Decreto Presidenziale n. 19 del 3 febbraio 2016.

Questi piani conseguono l'Obiettivo Generale di adottare un approccio integrato per lo sviluppo sostenibile, in modo tale da garantire un elevato livello di sviluppo economico e sociale, consentendo allo stesso tempo un adeguato livello di protezione ambientale, attraverso il corretto uso delle risorse estrattive. Tutto questo viene articolato in un quadro di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, al fine di soddisfare il fabbisogno regionale dei materiali di cava per uso civile ed industriale, nonché dei materiali di pregio in una prospettiva di adeguate ricadute socio-economiche nella Regione Siciliana.

Le Norme Tecniche di Attuazione, allegate alla proposta dei Piani, disciplinano la programmazione regionale in materia di estrazione delle sostanze minerali da cava, nell'ambito dei Piani, e l'esercizio della relativa attività nel territorio della Regione, in attuazione dell' art. 1 della L.R. 9 Dicembre 1980 n. 127 allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale attività in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione, nel rispetto e tutela del paesaggio e della difesa del suolo.

All'interno dell'area vasta il Catasto regionale cave, aggiornato ad agosto 2015, non riporta la presenza di cave attive. Le più vicine si ritrovano oltre la Montagna grande di Salemi, e non saranno interessate dalle opere di progetto.

Per l'ubicazione delle cave attive in relazione all'impianto in progetto, si rimando all'elaborato grafico: **2995_5531_PAC_SIA_T01_Rev0_CAVE ATTIVE.**

“dall'elaborato avente codice 2995-5531-PAC-PFTE-R23-T02-Rev0 “Carta del Rischio archeologico” si evince che la rete di connessione interrata attraversa per un piccolo tratto un'area con rischio medio-alto. Non è stato specificato se tale tratto coincide con strade esistenti, pertanto in caso negativo si propone di valutare l'ipotesi di un percorso alternativo nel tratto caratterizzato dal rischio medio-alto.”

Il tratto di cavidotto di connessione che interessa l'area caratterizzata da rischio archeologico medio-alto sopra citata, risulta scorrere su strada esistente, in particolare sulla SP8 Strada Castlvetrano (Figura 2.1).




Figura 2.1: Zoom cavidotto interrato di connessione – rischio archeologico

“che il proponente ha effettuato lo Studio di Incidenza ambientale fase di screening codice elaborato 2995-5531-PAC-SIA-R07-Rev0 “Valutazione di incidenza ambientale Screening” e lo stesso Allegato 2 non riporta la descrizione sommaria dei siti Rete Natura 2000 e inoltre non riporta se si è preso visione degli obiettivi di conservazione del piano di gestione dei siti; pertanto il proponente dovrà integrare l’allegato 2 perfettamente compilato in tutte le sue parti.”

Si rimando all’Allegato 2 dell’elaborato: **2995_5531_PAC_SIA_R07_Rev1_VINCAS**

“che non risulta all’interno del fascicolo procedura un elaborato grafico con riportati i punti del monitoraggio per le varie componenti analizzate.”

Si rimando ai seguenti elaborati grafici contenenti i punti del monitoraggio in relazione alle componenti vegetazione, fauna e rumore:

- 2995_5531_PAC_SIA_T02.1_Rev0_PUNTI MONITORAGGIO - VEGETAZIONE
- 2995_5531_PAC_SIA_T02.2_Rev0_PUNTI MONITORAGGIO - RUMORE
- 2995_5531_PAC_SIA_T02.3_Rev0_PUNTI MONITORAGGIO - FAUNA

“che dall’elaborato 2995-5531-PAC-SIA-R01-T08-Rev0 “Aree idonee com. 8 art. 20 D.L.199/2021” le torri PAC2, PAC3, PAC5, PAC6, PAC7, ricadono nel buffer di 3 Km. “Beni Culturali Tutelati” che ai sensi del D.Lgs 199/2021 art. 20 comma 8 lett. c-quater Fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela – sono aree non idonee pertanto dovrà prevedersi la delocalizzazione delle 5 torri su aree idonee”

Tra le “Valutazioni finali” contenute al paragrafo 5 del Parere, vi è la seguente:

“dall’elaborato 2995-5531-PAC-SIA-R01-T08-Rev0 “Aree idonee com. 8 art. 20 D.L.199/2021” le torri PAC2, PAC3, PAC5, PAC6, PAC7, ricadono nel buffer di 3 Km. “Beni Culturali Tutelati” che ai sensi del D.Lgs 199/2021 art. 20 comma 8 lett. c-quater Fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela – sono aree non idonee, pertanto dovrà prevedersi la delocalizzazione delle 5 torri su aree idonee”.

La conclusione cui giunge, sul punto, il Parere è palesemente errata perché in evidente contrasto con il dettato normativo, oggi vigente, sulla disciplina delle “aree idonee” nonché con i relativi principi interpretativi, elaborati in sede giurisprudenziale.

Il richiamato art. 20 del D.lgs. n. 199/2021, che, come noto, ha introdotto, a livello generale, la “disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, demanda a specifici decreti ministeriali c.d. attuativi, la fissazione di principi e criteri omogenei per l’individuazione delle suindicate aree idonee, ai quali ciascuna Regione dovrà, poi, conformarsi per l’individuazione (mediante apposita legge regionale) delle aree ritenute idonee sul proprio territorio.

Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dai suddetti decreti, il Legislatore ha provveduto a individuare direttamente – mediante l’elenco di cui al comma 8 del citato art. 20 – alcune tipologie di aree e siti che devono essere considerati ex se idonee, per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Per tali aree, dunque, è stato direttamente il Legislatore a stabilirne - ex ante ed in via generale - l’idoneità, sottraendo la relativa valutazione, sul punto, all’amministrazione competente a decidere sulla compatibilità del progetto con il territorio interessato dall’installazione dell’impianto a fonte rinnovabile.

Viceversa, il Legislatore non ha individuato aree ritenute ex lege non idonee all’installazione, né ha fissato principi dai quali desumere che alcune aree, nelle more dell’adozione dei decreti attuativi, possano essere considerate in linea generale non idonee.

Peraltro, proprio per evitare che, fintanto che la disciplina di settore non sarà completata, le amministrazioni possano sospendere o rigettare procedimenti di autorizzazione adducendo la presunta non idoneità delle aree individuate dal proponente per l’installazione degli impianti, sempre l’art. 20 prevede espressamente, al comma 6, che *“Nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione”* e, al comma 7, che *“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”* (enfasi aggiunta).

Il dettato normativo del citato comma 7 è chiarissimo: dalla circostanza che alcune aree non siano state qualificate idonee, non può farsi discendere la loro non idoneità.

2. Quanto sopra è stato ripetutamente confermato sia dalla Corte Costituzionale che dal Giudice amministrativo.

La Corte già da tempo ha avuto modo di statuire che *“rimane fermo il divieto, valido anche per le Regioni a statuto speciale, di invertire il criterio stabilito dal legislatore statale, dovendo comunque le Regioni indicare le aree «non idonee» alla installazione degli impianti (Corte cost., n. 199 del 2014), e non potendo comunque introdurre divieti aprioristici di carattere generale all’insediamento degli impianti de quibus (Corte cost. n.148 del 2019, n. 69 del 2018 e n. 13 del 2014).*

Non solo. Quand’anche una determinata area fosse qualificata come “non idonea”, tale qualifica non integrerebbe un divieto assoluto di installazione giacché *“trattasi non di impedimento assoluto ma di valutazione di primo livello, che impone poi di verificare in concreto, caso per caso, se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)”* (Corte cost. n. 177 del 2021).



Da ciò consegue che anche *“la previsione negativa espressa in termini “probabilistici” in relazione alle aree non idonee (con riguardo agli esiti delle successive valutazioni di impatto ambientale sui singoli progetti di impianti eolici), rende possibile che un determinato impianto, all’esito di una v.i.a., grazie alle proprie caratteristiche strutturali e di potenza generata, possa comunque essere ritenuto compatibile ai fini dell’insediamento in un’area inserita tra quelle “non idonee”, non essendovi alcuna preclusione aprioristica”* (Cons Stato, Sez. IV, n. 2426 del 2022).

3. È alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla disciplina delle “aree idonee” sopra sinteticamente descritto che occorre, adesso, considerare quanto rilevato nel Parere Tecnico riguardo al progetto Paceco Wind.

Nel Parere viene richiamato l’art. 20, comma 8, let. c-quater del D.Lgs. n. 199/2021, ai sensi del quale sono considerate aree idonee *“le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici”*.

In forza di tale disposizione, le aree che non ricadono nella fascia di rispetto come sopra individuata, sono qualificate ex lege idonee. Nessun’altra qualificazione è possibile ricavare da tale disposizione se non quella, positiva, di idoneità appena descritta.

Al contrario nel Parere, sulla base di una non corretta interpretazione della medesima previsione normativa, erroneamente si ritengono di per sé “non idonee” quelle aree ricomprese nella suindicata fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela.

Da tale errata interpretazione, il Parere fa discendere la conseguenza che, poiché 5 torri ricadono all’interno di detta fascia di rispetto, queste dovrebbero essere delocalizzate su aree idonee.

È chiaro, tuttavia, l’errore interpretativo della norma in esame che vizia, di conseguenza, la prescrizione impartita.

Come detto, infatti, let. c-quater in parola non qualifica affatto come “non idonee” le fasce di rispetto così individuate poiché il loro unico scopo è quello di consentire l’individuazione delle aree idonee e non altro.

Pertanto, le aree che ricadono nella suindicata fascia di rispetto non possono essere considerate, aprioristicamente in via generale e astratta, “non idonee”, per il solo fatto di non essere state qualificate ex lege “idonee”, come invece pretenderebbe il Parere.

Tale interpretazione è giuridicamente errata: non solo perché si pone in evidente contrasto con il chiaro dettato normativo della suindicata let. c-quater ma anche perché contraddice il nuovo comma 3-bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, il quale oggi espressamente consente la realizzazione di *“progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti”, che siano localizzati “in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*.

Risulta, di conseguenza, errata anche la prescrizione in esame di *“prevedersi la delocalizzazione delle 5 torri su aree idonee”*, perché localizzate su aree ritenute asseritamente non idonee. Al contrario, la sola circostanza che 5 torri ricadano all’interno della fascia di rispetto in esame non comporta, di per sé ed in via automatica, la loro necessaria delocalizzazione, posto che tale fascia non è un’area “non idonea”.

Fermo quanto sopra, in ogni caso, prima di prescrivere la suddetta delocalizzazione, il Parere avrebbe dovuto dare compiutamente atto delle verifiche istruttorie svolte e delle conseguenti ragioni che renderebbero incompatibile la localizzazione delle 5 torri in esame all’interno della fascia di rispetto. Ciò anche se tali aree fossero state effettivamente “non idonee”, cosa che così non è.



In altre parole, prima di impartire qualsiasi prescrizione, avrebbe dovuto essere compiuta una puntuale e specifica verifica circa la concreta idoneità o meno della fascia di rispetto in esame, tenuto conto dell'effettivo posizionamento delle 5 torri e del loro concreto impatto ambientale, non essendo ammissibile, per le ragioni sin qui evidenziate, una valutazione aprioristica al riguardo (per di più, nel caso concreto, basato sull'errato presupposto che la fascia di rispetto sarebbe un'area non idonea).

Sul punto, è sufficiente ricordare il principio ripetutamente affermato dal Giudice amministrativo, secondo cui *“la presenza di beni di interesse culturale nella fascia di rispetto non impedisca ex se e in via assoluta la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile, nondimeno tale circostanza fattuale impone una valutazione concreta circa la compatibilità di quest'ultimo con tali beni”* (recentemente TAR Sardegna, n. 776/2023; ex multis; T.A.R. Sardegna, n. 647/2020)

Alla luce di tutto quanto sopra considerato, si chiede che non sia recepita la prescrizione secondo cui dovrebbe *“prevedersi la delocalizzazione delle 5 torri su aree idonee”* contenuta nel Parere perché errata e che, ove ritenuto necessario, la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali compia una valutazione tecnica sulla effettiva compatibilità ambientale delle torri PAC2, PAC3, PAC5 (ad oggi non più esistente e sostituita nella nuova posizione dalla PAC16, di cui alle nuove coordinate **12,599988 E 37,949765 N**), PAC6 e PAC7.

“il proponente deve realizzare fossi di guardia per la raccolta delle acque superficiali di piazzole e strade, si propone la realizzazione delle stesse con le tecniche dell'ingegneria naturalistica”

I sistemi previsti per la regimazione delle acque meteoriche di scorrimento nell'area interessata dagli interventi di progetto, in particolare le piazzole permanenti, quelle della fase di cantiere e le viabilità di accesso hanno posto grande attenzione all'integrazione delle opere con lo stato di fatto. Si sono quindi minimizzate le interferenze con l'idrografia esistente, sostituendo l'utilizzo delle tradizionali opere dell'ingegneria civile di raccolta e scarico con opere dell'ingegneria naturalistica che implementassero la mitigazione

Tali opere garantiscono il corretto deflusso delle acque superficiali, il minimo impatto delle stesse sull'idrografia esistente e prevedono l'eventuale attraversamento in sicurezza di corsi d'acqua minori. L'obiettivo è garantire che la realizzazione del parco eolico avvenga nel rispetto dell'ambiente circostante.

In particolare, in contrapposizione al classico approccio di drenaggio delle acque meteoriche, in cui il principale obiettivo è l'allontanamento delle acque dal sito, nel presente progetto si sono utilizzate tecniche di progettazione a basso impatto.

La scelta dei sistemi di drenaggio sostenibili porterà al raggiungimento di più obiettivi:

- diminuzione del carico di acque meteoriche smaltite nei vari corsi idrici, per lo smaltimento tramite infiltrazione;
- realizzazione di infrastrutture verdi a vantaggio di quelle grigie;
- rallentamento e riduzione del picco di piena durante piogge intense;
- realizzazione di interventi che favoriscano i fenomeni di infiltrazione e ritenzione e gli indiretti processi di bioremediation;
- contrastare i processi di erosione.

Il presente progetto utilizza le seguenti opere idrauliche:

- fossi di scolo in terra;
- trincee drenanti;
- protezione scarichi verso solchi di drenaggio naturali mediante implementazione di opere di dissipazione e protezione del versante.



“il Proponente, prima dell’esecuzione delle opere, dovrà effettuare la Valutazione previsionale di impatto acustico, come prescrive la normativa vigente, e realizzare eventuali opere di mitigazione necessarie al fine di garantire il non superamento dei limiti di emissione ed immissione sui recettori individuati.”

La Proponente provvederà quanto prima all’esecuzione dei rilievi acustici in campo al fine di approfondire il documento di Valutazione previsionale di impatto acustico, secondo la normativa vigente.

“che all’interno del fascicolo della documentazione non si ha riscontro del titolo di disponibilità giuridica dei terreni da parte della Società che ha presentato con elaborato “2995-5531-PAC-PFTE-R02-T01-Rev0” piano particellare di esproprio”

In merito al riscontro del titolo di disponibilità giuridica dei terreni si rimanda all’elaborato 2995_5531_PAC_AMM_DA10_Rev0_COPIA CONTRATTI.